



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la vora straordinaria delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04/12/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, è stata adeguata la struttura organizzativa del MiPAAF con l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto provvedimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale gli obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

ATTESO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo - è al momento priva del titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello non generale;

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0075339 del 16/02/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le attribuzioni e i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo, tra i quali in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, trottatore italiano, orientale, anglo arabo e Sella italiano;

VISTO il Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con Decreti Ministeriali 23688 del 26 settembre 2003, 24394 del 28 ottobre 2004, 14498 del 30 ottobre 2008 e 77131 del 24/10/2017 e, in particolare, l'art. 5 “*Limiti di impiego degli stalloni*” laddove al comma 4 recita: “*Il materiale seminale di uno stallone deceduto o oggetto di furto o di smarrimento oppure sottoposto a castrazione è utilizzabile soltanto nella stagione di monta in cui l'evento è avvenuto;*”

VISTO l'Accordo Internazionale sulle corse al trotto dell'Unione Europea del Trotto (per brevità UET) e, in particolare, l'art. 11, di cui di seguito si riporta l'estratto in lingua francese ed inglese, del Capo I – “*Norme relative all'allevamento*” con il quale si dispone che l'impiego del materiale seminale di uno stallone deceduto, scomparso oppure che ha subito un intervento di castrazione è ammessa fino all'anno successivo alla sua morte, alla sua scomparsa o alla sua castrazione. Nessun puledro può essere iscritto se l'inseminazione è avvenuta oltre il predetto limite” (“*L'utilisation de la semence d'un étalon mort, disparu ou ayant subi une opération de castration n'est admise au plus tard que jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de sa mort, sa disparition ou sa castration. Aucune inscription d'un produit ne peut être enregistrée pour une insémination intervenue au delà de cette limite*”; “*The use of semen from a dead or disappeared stallion or one that has been gelded is forbidden beyond the end of the calendar year following his death or disappearance or date of gelding. No foal may be registered for an insemination performed beyond this time limit.*”);

RITENUTO, pertanto, di procedere all'adeguamento del predetto comma 4 dell'articolo 5 “*Limiti di impiego degli stalloni*” delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano a quanto disposto dall'articolo 11 del sopra citato Accordo UET;

D E C R E T A

Articolo 1

Il comma 4 dell'art. 5 “*Limiti di impiego degli stalloni*” delle Norme tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano è modificato secondo il testo seguente: “*Il materiale seminale di uno stallone deceduto o oggetto di furto o di smarrimento oppure sottoposto a castrazione è utilizzabile fino alla stagione di monta successiva all'anno in cui l'evento è*”



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

avvenuto. Nessun puledro può essere iscritto al Libro genealogico se l'inseminazione è avvenuta oltre il predetto limite temporale”.

Articolo 2

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web MiPAAF.

Il Direttore Generale
Oreste Gerini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)